



Gruppo Consiliare

## **Interrogazione con risposta scritta**

**AL SIG. SINDACO**

Prot. n. 332

Palermo, 26 novembre 2018

<b>Oggetto:</b>	<b>Iscrizioni anagrafiche titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.</b>
-----------------	---

### **Premesso che**

Lo scrivente Gruppo Consiliare, così come evidenziato da diverse segnalazioni e da corrispondenze formali ed informali in nostro possesso, è venuto a conoscenza del fatto che l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Ufficio Stranieri, ha posto diniego di iscrizione anagrafica, ed in alcuni casi ha rifiutato addirittura di accogliere le istanze, per le/i cittadine/i extracomunitarie/i in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o in fase di rinnovo.

Tutto ciò, perfino ai danni di cittadini che, sebbene avessero avviato le pratiche per la richiesta di residenza anagrafica in data precedente all'entrata in vigore del *Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113<sup>1</sup>*, sono stati rimandati indietro, da dipendenti dello stesso ufficio, comunicando che tale tipologia di permesso di soggiorno impedisca la possibilità a procedere alla trascrizione anagrafica.

### **Considerato che**

La richiesta di iscrizione anagrafica, anche in vigenza del suindicato decreto-legge, non può essere negata, né può essere rifiutata l'istanza, in base alla motivazione umanitaria del permesso di soggiorno. Infatti, l'eventuale venir meno della motivazione umanitaria non ha come conseguenza immediata la cessazione degli effetti del permesso di soggiorno.

A conferma di tale tesi, si ricordano le disposizioni transitorie riscontrabili nel testo del decreto legge in argomento:

comma 8 dell'art. 1: "*Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto [.....]*" .

---

<sup>1</sup> "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"

Conseguentemente la locuzione "è rilasciato, alla scadenza" implica che tali permessi rimangono validi sino alla scadenza naturale.

comma 9 dell'art. 1 *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali" ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*

### **Visto che**

L'interpretazione erronea dell'Ufficio Anagrafe, secondo la quale il venir meno la motivazione umanitaria è causa immediata della decadenza del permesso di soggiorno, sta impedendo a numerosi cittadini il diritto all'iscrizione anagrafica, siamo davanti ad una grave violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

### **Ritenuto che**

Sia inaccettabile che l'Ufficio comunale impedisca la possibilità ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di iscriversi all'anagrafe dei residenti. Tale interpretazione erronea della norma sta producendo una violazione di diritti e di garanzie in materia di libertà personale, provocando grave disagio sociale.

### **SI CHIEDE**

1. Se corrisponda al vero che l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Ufficio Stranieri, abbia posto diniego di iscrizione anagrafica alle richieste, ed in alcuni casi rifiutato di accogliere le istanze, da parte di cittadine/i extracomunitarie/i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o in fase di rinnovo.
2. In caso di risposta affermativa, quali siano i riferimenti normativi, ed in particolare, se le procedure sono state eseguite in base all'applicazione del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come riferito dalle/dai dipendenti dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, quali siano gli articoli di riferimento nei quali siano date tali indicazioni.
3. Copia degli atti attestanti le richieste di iscrizione anagrafica da parte di cittadine/i extracomunitarie/i ed eventuali relativi riscontri e motivazioni attestanti i dinieghi.
4. Cosa intende fare l'Amministrazione Comunale per ripristinare le corrette garanzie e le regolari procedure per i cittadini titolari di permesso di soggiorno che chiedono l'iscrizione anagrafica.

### **Le/I Consigliere/i**


Giusto Catania



Barbara Evola



Caterina Orlando



Marcello Susinno

